DELIBERAZIONE
N. 171
DEL 14/12/2023

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI MINORE MACCARRONE BEATRICE-APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

L'anno, **2023** addì, 14 del mese di **Dicembre** alle ore 17,25 **e seguenti,** nella sede temporanea degli uffici comunali di Via Luigi Capuana di Piedimonte Etneo sede della Biblioteca Comunale si è riunita la **GIUNTA MUNICIPALE**con l'intervento dei Sigg.ri:

PUGLISI IGNAZIO SINDACO	Presente	**FINOCCHIARO MASSIMO** ASSESSORE	Presente
ENRICHETTA POLLICINA ASSESSORE	Presente	**RAITI EGIDIO** ASSESSORE	Presente
CASSANITI GIUSEPPE ASSESSORE	Presente		

Presiede il **Sindaco,** Puglisi Ignazio
Partecipa il **Segretario Comunale,** Dott.ssa Angela Girgenti
Il **PRESIDENTE,** constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto

LA GIUNTA MUNICIPALE

- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ***Richiesta risarcimento danni minore Maccarrone Beatrice -Approvazione schema di transazione e autorizzazione alla stipula***

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

PREMESSO :

- Che in data 06.06.2022 perveniva la nota prot n. 7007 con la quale l'avv. Lucia Virzì, legale dei sigg. Salleo Magno Giovanna Antonella e Maccarrone Salvatore, genitori della minore Maccarrone Beatrice, chiedeva il risarcimento dei danni da questa subiti, a seguito di una pretesa aggressione da parte di due cani randagi, in data 15/05/2022;
- Che con nota prot 7031 del 06/06/2022, il Comune di Piedimonte Etneo comunicava al legale dei signori Maccarrone –Salleo che i competenti Uffici Comunali stavano procedendo ad esaminare la pratica invitando la controparte a far pervenire una quantificazione dei presunti danni subiti e ogni altro ulteriore elemento, ritenuto utile, a supportare l'eventuale nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento per come descritto;
- Che l'Area Vigilanza e Servizi Sociali, con nota prot. 7417 del 14.06.2022, a firma dell'Ispettore Capo Brischetto, attestava che i signori Maccarrone -Salleo, genitori della Minore M. B., in data 15 maggio 2022 si erano rivolti alla locale stazione di Polizia Municipale, riferendo che la propria figlia era stata aggredita da due cani randagi e successivamente riferivano che si sarebbero recati al Pronto soccorso;

ATTESO che l'avvocato della controparte trasmetteva:

- con nota prot. n. 8535 del 17/07/2022 dichiarazioni testimoniali relative alla richiesta risarcitoria;
- con nota prot. n. 11683 del 29/09/2022 quantificazione dei danni subiti dalla minore per complessivi € 25.895,39, oltre alle spese legali;
- con nota prot. n. 11901 del 30/09/2022 consulenza del medico legale;

VISTA la relazione medico legale del 27.01.2023, redatta dal Consulente Tecnico di Parte, dott. Lucio Di Mauro, incaricato con Delibera G.M. n. 180 del 10.11.2022, a seguito di apposito esame medico legale esperito sulla minore;

RILEVATO che, con nota prot. 5140 del 20.04.2023 inviata al legale della controparte, al fine di evitare le alee sempre insite in un giudizio, si comunicava la disponibilità dell'Ente a transigere la controversia mediante il pagamento della somma omnicomprensiva di € 18.803,32, quantificata sulla base della consulenza medico legale appositamente acquisita, comprensiva delle spese mediche prodotte e delle spese legali;

EVIDENZIATO che la superiore offerta veniva ribadita con la nota prot. 7457 del 07.06.2023 in riscontro alle note prot. 5320/2023 e 7302/2023 del legale di controparte;

VISTE le note pec prot. 8253 del 28.06.2023 e 8925 del 12.07.2023 con le quali l'avv. Virzì comunicava la volontà dei suoi assistiti di accettare la superiore offerta, purché la somma venisse liquidata in un'unica soluzione;

RILEVATO che, con nota prot. 13498 del 07.11.2023, si confermava l'offerta transattiva, specificando le modalità della liquidazione;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di definire bonariamente la controversia al fine di evitare le alee sempre insite in ogni giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza;

VISTA la sentenza della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia/108/2018PAR " *- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;*
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.);
- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico".

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Puglia 80/2017 sezione di controllo *"Tale opzione ermeneutica risulta, inoltre, confermata da ulteriori considerazioni elaborate in sede consultiva (cfr. Sezione Piemonte, del. n. 4/2007, cit. e Sezione Umbria del. n. 123/PAR/2015), secondo le quali si ravviserebbe l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio. Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali*

procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi."

RICHIAMATO quanto comunicato dall'Organo di Revisione nella nota prot 5424 del 03/05/2022;

VISTO lo schema di transazione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare alle condizioni ivi previste;

VISTI i pareri favorevoli espressi

VISTO l'art. 1965 Codice civile;

VISTO il D. L.gs n. 267/2000;

VISTO l'O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia

SI PROPONE

La superiore narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

APPROVARE lo schema di transazione per la definizione extra giudiziale della controversia tra il Comune di Piedimonte Etneo e i sigg.ri Salleo Magno Giovanna Antonella e Maccarrone Salvatore, nella qualità di genitori della minore Maccarrone Beatrice, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ACCETTARE le condizioni previste nell'allegato schema di transazione.

AUTORIZZARE la Responsabile Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici alla stipula della transazione come sopra approvata.

PRENOTARE la somma di € 18.803,32al cod. 1.10.05.99.999 missione 01 programma 02 (cap. 142) bilancio 2023/2025 es. 2024.

DARE MANDATO alla la Responsabile Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici e al Responsabile Area Finanziaria, per quanto di competenza, ad assumere tempestivamente tutti gli atti successivi e conseguenziali, onde evitare ulteriore aggravio di spesa, provvedendo al relativo pagamento entro i termini fissati.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al Capo Gruppo di Maggioranza, al Capo Gruppo di Minoranza, al Servizio Finanziario e Contabile, al Responsabile del Settore Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici, e all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente affinché ne curi la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di gg.15 nonché nell'apposita Sezione Trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Lì _____

IL PROPONENTE

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra il Comune di Piedimonte Etneo (CT) in persona della Responsabile dell'Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici, Dott.ssa Carmelina Zappalà, giusta Determina Sindacale n. 4 del 05.06.2023, autorizzata ad intervenire al presente atto con delibera della Giunta Comunale n. .....del .....che si allega alla presente sotto la lettera "A",

E

I signori Salleo Magno Giovanna Antonella, nata al Francavilla Fontana il 18.01.1974, e Maccarrone Salvatore, nato a Piedimonte Etneo il 20.04.1972, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Maccarrone Beatrice, nata a Patti il 02.04.2011, tutti residenti in Piedimonte Etneo via Col. Antonio Messina n. 16, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro legale avv. Lucia Virzì, sito in Patti via avv. Giorgio Ambrosoli n. 4, pec. : *avv.luciavirzi@pec.giuffre.it,*

PREMESSO

- Che in data 06.06.2022 perveniva la nota prot n. 7007 con la quale l'avv. Lucia Virzì, legale dei sigg. Salleo Magno Giovanna Antonella e Maccarrone Salvatore, genitori della minore Maccarrone Beatrice, chiedeva il risarcimento dei danni da questa subiti, a seguito di una pretesa aggressione da parte di due cani randagi, in data 15/05/2022;
- Che con nota prot 7031 del 06/06/2022, il Comune di Piedimonte Etneo comunicava al legale dei signori Maccarrone –Salleo che i competenti Uffici Comunali stavano procedendo ad esaminare la pratica invitando la controparte a far pervenire una quantificazione dei presunti danni subiti e ogni altro ulteriore elemento, ritenuto utile, a supportare l'eventuale nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento per come descritto;
- Che l'Area Vigilanza e Servizi Sociali, con nota prot. 7417 del 14.06.2022, a firma dell'Ispettore Capo Brischetto, attestava che i signori Maccarrone -Salleo, genitori della Minore M. B., in data 15 maggio 2022 si erano rivolti alla locale stazione di Polizia Municipale, riferendo che la propria figlia era stata aggredita da due cani randagi e successivamente riferivano che si sarebbero recati al Pronto soccorso;
- Che l'avvocato della controparte trasmetteva:
    - con nota prot. n. 8535 del 17/07/2022 dichiarazioni testimoniali relative alla richiesta risarcitoria;
    - con nota prot. n. 11683 del 29/09/2022 quantificazione dei danni subiti dalla minore per complessivi € 25.895,39, oltre alle spese legali;
    - con nota prot. n. 11901 del 30/09/2022 la consulenza del medico legale;
- Che veniva acquisita la relazione medico legale del 27.01.2023, redatta dal Consulente Tecnico di Parte, dott. Lucio Di Mauro, incaricato con Delibera G.M. n. 180 del 10.11.2022, a seguito di apposito esame medico legale esperito sulla minore;

- Che il Comune di Piedimonte Etneo, al fine di evitare le alee sempre insite in ogni giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza, ha valutato l'opportunità di definire bonariamente la controversia;
- Che, con nota prot. 5140 del 20.04.2023 inviata al legale della controparte, al fine di evitare le alee sempre insite in un giudizio, si comunicava la disponibilità dell'Ente a transigere la controversia mediante il pagamento della somma omnicomprensiva di € 18.803,32, quantificata sulla base della consulenza medico legale appositamente acquisita, comprensiva delle spese mediche prodotte e delle spese legali;
- Che la superiore offerta veniva ribadita con la nota prot. 7457 del 07.06.2023 in riscontro alle note prot. 5320/2023 e 7302/2023 dell'avv. Virzì;
- Che l'avv. Virzì, con note pec prot. 8253 del 28.06.2023 e 8925 del 12.07.2023, comunicava la volontà dei suoi assistiti di accettare la superiore offerta, purché la somma venisse liquidata in un'unica soluzione;
- Che, con nota prot. 13498 del 07.11.2023, si confermava l'offerta transattiva, specificando le modalità della liquidazione;

Che le parti intendono, pertanto, transigere la controversia fra loro insorta;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune di Piedimonte Etneo, come sopra rappresentato, senza prestare acquiescenza alle ragioni fondanti la richiesta di risarcimento danni, né rinunziare alle proprie ragioni o riconoscere responsabilità alcuna in ordine alla causazione dell'evento, al solo fine di definire la vicenda con il minor danno per l'Ente, evitando le alee sempre insite in ogni giudizio, offre a titolo transattivo ai signori Salleo Magno Giovanna Antonella e Maccarrone Salvatore, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Maccarrone Beatrice, a saldo e a stralcio della richiesta di risarcimento danni di cui in premessa e a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa, la somma omnicomprensiva di € 18.803,32. (diconsi euro diciottomilaottocentotre/32) che verrà versata in unica soluzione entro il 28 febbraio 2024.
3. I signori Salleo Magno Giovanna Antonella e Maccarrone Salvatore, nella qualità, come sopra rappresentati e difesi, accettano la superiore offerta, dichiarano di rinunciare ad interessi e rivalutazione e di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Piedimonte Etneo per la vicenda de quo, anche in ordine alle spese legali tutte, per nessun motivo, titolo, ragione o azione, rinunciando a qualsiasi altra pretesa e/o azione, salvo buon fine del pagamento della somma pattuita.
4. Con l'incasso integrale della somma pattuita al superiore punto n. 2) i signori Salleo Magno Giovanna Antonella e Maccarrone Salvatore, nella qualità, non avranno più nulla da pretendere per le causali di cui in premessa, dichiarandosi integralmente soddisfatti di ogni e qualsivoglia pretesa vantata, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo.

5. Sottoscrive la presente anche l'avv. Lucia Virzì, per autentica delle firme ed espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale (ex art. 13 L.P.).

Letto, confermato e sottoscritto

La Responsabile dell'Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici Dott.ssa Carmelina Zappalà

_____

Salleo Magno Giovanna Antonella _____

Maccarrone Salvatore _____

Per autentica e rinuncia al vincolo di solidarietà passiva ex art. 68 L.P

Avv. Lucia Virzì _____

Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:

1) *"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".*

Sulla Proposta di Deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

OGGETTO: *Richiesta risarcimento danni minore Maccarrone Beatrice -Approvazione schema di transazione e autorizzazione alla stipula*

Parere di regolarità tecnica

Area: Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole per l'approvazione della proposta in oggetto, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, li 14-12-2023

La Responsabile Area Affari Legali, Cultura e Servizi Demografici
Dott.ssa Carmelina Zappalà

Parere di regolarità contabile

Area: Finanziaria

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate

Dalla Sede Municipale, li 14/12/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Giovanni Gerardo Greco

F.F Barone Maria Carmela

IL PRESIDENTE
Avv. Ignazio Puglisi

L'ASSESSORE ANZIANO
Cassaniti Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Girgenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il 15·12·2023 come dal Registro delle pubblicazioni al n. 1725

IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal_____al_____

IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal_____al_____a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 14/12/2023

1. ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
2. ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE